

COMUNE DI GAMBELLARA
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RELATIVA**

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

[Art. 1 – istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche](#)

[Art. 2 – Classificazione del Comune](#)

[Art. 3 – Oggetto della tassa \(beni suscettibili di occupazione\)](#)

[Art. 4 – Definizione di occupazione](#)

[Art. 5 – Soggetti passivi](#)

[Art. 6 – Classificazione delle aree](#)

[Art. 7 – Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee](#)

[Art. 8 – Determinazione della superficie](#)

[Art. 9 – Disciplina delle tariffe](#)

CAPO II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

[Art. 10 – Determinazione delle tariffe](#)

[Art. 11 – Occupazioni con tende o simili](#)

[Art. 12 – Passi carrabili](#)

[Art. 13 – Occupazioni con vetture ad uso trasporto pubblico](#)

[Art. 14 – Occupazioni di spazio soprastanti e sottostanti il suolo](#)

[Art. 15 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - disciplina](#)

[Art. 16 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo – Determinazione delle tariffe](#)

[Art. 17 – Distributori di carburante e tabacchi](#)

CAPO III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

[Art. 18 – Occupazioni temporanee. Determinazione delle tariffe](#)

[Art. 19 – Occupazione con tende o simili](#)

[Art. 20 – Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti](#)

[Art. 21 – Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli](#)

[Art. 22 – Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante](#)

[Art. 23 – Occupazioni per attività edilizie](#)

[Art. 24 – Manifestazioni politiche – culturali – sportive - ricreative](#)

[Art. 25 – Autovetture di uso privato](#)

[Art. 26 – Occupazioni non inferiori al mese o ricorrenti](#)

Art. 27 – **Abrogato**

[Art. 28 – Esenzioni dalla tassa](#)

[Art. 29 – Esclusione dalla tassa](#)

CAPO IV – AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, DOMANDE, DENUNCE

[Art. 30 – Autorizzazioni e concessioni](#)

[Art. 31 – Domande per il rilascio di autorizzazione o concessione](#)

[Art. 32 – Contenuto delle domande](#)

[Art. 33 – Istruttoria delle domande](#)

[Art. 34 – Deposito cauzionale](#)

[Art. 35 – Ordine di preferenza](#)

[Art. 36 – Rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Tenuta del registro](#)

[Art. 37 – Obblighi del concessionario](#)

[Art. 38 – Alterazioni e manomissioni del suolo](#)

[Art. 39 – Divieto temporaneo di occupazione](#)

[Art. 40 – Decadenza dell'autorizzazione o concessione](#)

[Art. 41 – Revoca dell'autorizzazione o concessione](#)

[Art. 42 – Denuncia](#)

[Art. 43 – Modalità di pagamento della tassa](#)

[Art. 44 – Accertamenti e riscossioni coattive](#)

[Art. 45 – Canoni domenicali](#)

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

[Art. 46 – Sanzioni](#)

[Art. 47 – Rimborsi](#)

[Art. 48 – Norme di rinvio](#)

Art. 49 – **Abrogato**

Art. 50 – **Abrogato**

Art. 51 – **Abrogato**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' istituita nel Comune di Gambellara la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Gambellara o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 – Classificazione del Comune art. 43, c. 1

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.

Art. 3 – Oggetto della tassa (beni suscettibili di occupazione) art. 38

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto (abusive) dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 4 – Definizione di occupazione

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio singolo o dei singoli soggetti occupanti.

Art. 5 – Soggetti passivi art. 39

1. La tassa è dovuta al Comune di Gambellara dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6 – Classificazione delle aree art. 42, c. 3

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in tre categorie ed

individuate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 21.04.1994 (l'elenco di classificazione è allegato al presente regolamento – allegato A).

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, prendono la classifica di quella di maggiore categoria della strada dalla quale partono o nella quale sfociano.
4. abrogato
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 7 – Criteri di distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee art. 42, c. 1

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 3, o di parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggano per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate nell'art. 18 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 37 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 8 – Determinazione della superficie art. 42

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente o punti più esterni della effettiva occupazione. La superficie occupata è espressa in metri quadrati o in metri lineari. Frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione dalla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi esterni o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori a mille metri quadrati la superficie è computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.
6. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 9 – Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta comunale, per l'anno successivo, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune, con riferimento alla popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso.
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vengono computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al primo comma è stata adottata.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.
5. Abrogato

CAPO II – DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE DALL'ART. 7

Art. 10 – Determinazione delle tariffe art. 44

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile e si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale) di cui all'allegato B). La tassa non è dovuta per importi inferiori a € 2,07.

Art. 11 – Occupazioni con tende o simili art. 44, c. 2)

1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui all'art. 10 del presente regolamento è ridotta al 30%.

Art. 12 – Passi carrabili
art. 44, c. da 3 a 11

Abrogato

Art. 13 – Occupazioni con vetture ad uso trasporto pubblico
art. 44, c. c)

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 14 – Occupazioni di spazio soprastanti e sottostanti il suolo
art. 44, c. c)

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 (condutture, cavi...) si applica la tariffa normale, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotta di un terzo.

Art. 15 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – disciplina
art. 4

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette d'ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassati per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purchè non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Abrogato
5. Per cunicoli in muratura, gallerie sotterranee per passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, costruiti dal Comune, è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50 per cento delle spese di costruzione.

Art. 16 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo – Determinazione delle tariffe
art. 47, c. 5

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 15, aventi carattere temporaneo la tassa è determinata in misura forfetaria sulla base delle misure indicate nell'allegato B).

Art. 17 – Distributori di carburante e tabacchi

In questa sede viene omessa la regolamentazione dell'occupazione del suolo e sottosuolo comunale per distributori carburanti e tabacchi data la modesta dimensione del territorio comunale e l'attuale inesistenza di tali apparecchi su suolo pubblico.

Tale fattispecie verrà regolamentata qualora si venisse a verificare il caso.

CAPO III – DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART. 7

Art. 18 – Occupazioni temporanee. Determinazione delle tariffe

1. La tassa è dovuta a giorno di occupazione e si applica con tariffa oraria in relazione alle ore di occupazione e alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La tassa non è dovuta per importi inferiori a € 2,07.

2. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta al 50 per cento.

Art. 19 – Occupazione con tende o simili art. 45, c. 3

1. Le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, non sono soggette alla tassa.

Art. 20 – Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti art. 4, c. 4

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui all'art. 18 è aumentata del 10 per cento.

Art. 21 – Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli art. 45, c. 5

1. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui all'art. 18 vengono ridotte al 50 per cento.

Art. 22 – Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante art. 45, c. 5

1. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui all'art. 18 vengono ridotte al 20 per cento.

Art. 23 – Occupazioni per attività edilizie art. 45, c. 6-bis

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate la tariffe di cui all'art. 18 sono ridotte al 50 per cento.

Art. 24 – Manifestazioni politiche – culturali – sportive - ricreative
art. 45, c. 7

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ricreative del tempo libero la tariffa di cui all'art. 18 è ridotta al 20 per cento.

Art. 25 – Autovetture di uso privato
art. 45, c. 8

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.

Art. 26 – Occupazioni non inferiori al mese o ricorrenti
art. 45, c. 8

1. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che prevede il pagamento anticipato. La tariffa di cui all'art. 18 viene ridotta al 50 per cento, in tal caso al fine del computo annuale si considerano, per quanto riferite ai mercati 52 presenze annuali.

Art. 27 – Abrogato

Art. 28 – Esenzioni dalla tassa
art. 49

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici con finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico non eccedenti i 10 mq.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, per periodi inferiori a 10 giorni;
- c) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- f) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- g) talune fattispecie di cui all'art. 24 del presente regolamento e precisamente le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali, sportive o ricreative del tempo libero organizzate con il patrocinio dell'Amministrazione comunale dalle associazioni senza fine di lucro che operano nel territorio.

I requisiti previsti dalla lettera g) sono autocertificati dal soggetto passivo nella richiesta di cui all'art. 31, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistano motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti certificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere.

Art. 29 – Esclusione dalla tassa **art. 38 c. 2, c. 5, c. 7**

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni con balconi, verande, bow-windows (doppie finestre con apertura all'esterno) e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti pubblici servizi gestite in regime di concessione amministrativa.

Per “simili infissi di carattere stabile” si comprende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall’ambito dell’imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non può estendersi anche alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblico esercizio o di esercizi commerciali.

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio Statale.
3. Abrogato.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
5. Sono esclusi dalla tassa i passi carrai.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, DOMANDE, DENUNCE

Art. 30 – Autorizzazioni e concessioni

1. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’art. 3 è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito di rilascio di un atto di concessione, ad eccezione di quelle di durata fino a 10 giorni.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di atto di autorizzazione.
- 3.bis. Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni temporanee con mezzi d'opera per lavori di manutenzione. In tali casi l'autorizzazione è sostituita da un visto dell’Ufficio Tecnico sulla comunicazione della ditta committente o della ditta che effettuerà i lavori, da far pervenire al Comune comunque entro il giorno precedente l’occupazione stessa.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l’autorizzazione o la concessione. L’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.
5. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
6. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per località, la durata, la superficie, l’uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all’esercizio di altre attività.
7. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale.

Art. 31 – Domande per il rilascio di autorizzazione o concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o di concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale su appositi moduli predisposti dal Comune e distribuiti gratuitamente.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o di concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 28, per le prescrizioni del caso.
4. Per le occupazioni temporanee le domande devono essere prodotte almeno 5 giorni prima della data dell'occupazione.

Art. 32 – Contenuto delle domande

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione o l'autorizzazione ad occupare spazi od aree pubbliche prevista dall'art. 31 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta;
 - dichiarazione di accettazione di tutte le indicazioni del presente Regolamento.
2. Se necessario l'Amministrazione comunale, entro 15 giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti ed entro 5 per quelle temporanee, richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

Art. 33 – Istruttoria delle domande

1. a seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'ufficio tecnico comunale, sentito eventualmente il comando di polizia municipale per gli aspetti che interessano la viabilità, compirà, anche su sopralluogo, i necessari esami ed esprimerà motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritiene necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. abrogato
3. Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 34 – Deposito cauzionale

1. L'amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

Art. 35 – Ordine di preferenza

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande costituisce preferenza la data di presentazione e la richiesta dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute nello spazio antistante il negozio stesso.

Art. 36 – Rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Tenuta del registro

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal responsabile del competente servizio e saranno correlate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità, il domicilio del richiedente, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero, il nominativo del richiedente, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla revoca o alla decorrenza della medesima (art. 40 comma 1).
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Le occupazioni temporanee di durata fino a 10 giorni potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa e non sono subordinate al rilascio di un atto di autorizzazione.

Art. 37 – Obblighi del concessionario

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio e delle aree assegnate;
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;

- mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
 3. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 38 – Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione di manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 31. Su di esse esprimerà parere l'Ufficio tecnico, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

Art. 39 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni o concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della collettività.

Art. 40 – Decadenza dell'autorizzazione o concessione

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - uso improprio del diritto di occupazione;
 - le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni di norme di legge e di regolamenti comunali;
 - mancato pagamento della tassa;
 - mancata occupazione del suolo.

Art. 41 – Revoca dell'autorizzazione o concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 12, comma 7, del presente regolamento, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 42 – Denuncia art. 50

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata dai soggetti di cui all'art. 5 all'Ufficio competente del Comune entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti gratuitamente e deve contenere:
 - generalità del contribuente,
 - estremi dell'atto di concessione,
 - la superficie occupata,
 - la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione,
 - la misura di tariffa corrispondente,
 - l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini di cui al 1° comma deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 43.
5. Per le occupazioni di cui all'art. 15 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 44, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 43 – Modalità di pagamento della tassa art. 50 c. 5

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a all'euro. Il modulo di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 44 – Accertamenti e riscossioni coattive

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli ed inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, con tutte le modalità contemplate all'art. 51 del Dl. 15.11.1993 n. 507.

Art. 45 – Canoni domenicali

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Sanzioni

1. Sovrattasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni seguenti:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia o per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento;

sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori di legge.

2. Pene pecuniarie

- per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione di dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,82 a € 77,47, da determinare in base alla gravità della violazione;
- la pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 47 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 48 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. Il Comune può affidare in concessione il servizio secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 49 – Abrogato

Art. 50 – Abrogato

Art. 51 – Abrogato

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

CATEGORIA I[^]

VIA	PALLADIO
VIA	BRUZZI
VIA	CROSARA
VIA	DIV. JULIA
PIAZZA	G. MARCONI
VIA	GUIZZA
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'
VIA	ROMA
VIA	GEN. FRAMARIN
PIAZZA	PAPA GIOVANNI XXIII ^o

CATEGORIA II[^]

VIA	CAPO DI SOPRA
VIA	CAVOUR
VIA	G. MAZZINI
VIA	POZZO ROIN
VIA	S. FRANCESCO
VIA	S. GIORGIO
VIA	S. MARCO
VIA	SANTA CECILIA
VIA	SSANTA LUCIA
VIA	BORGOLECCO

CATEGORIA III[^]

VIA	8 APRILE	VIA	MASARE
VIA	A. MANZONI	VIA	MASON
VIA	BIANCARA	VIA	DON VIGNATO
VIA	BTG. VICENZA	VIA	DOTT. BRUZZO
VIA	CABANDIA	VIA	E. FERMI
VIA	CALDERINA	VIA	FONTANELLE
VIA	CAMPANELLA	VIA	FRATTE
VIA	CONOVA	VIA	MENAROTTO
VIA	CASSETTA	VIA	MICHELE FERRARI
VIA	CAVA	VIA	MOLINI
VIA	CAVALLONI	VIA	MONS. FARINA
VIA	CIME	VIA	MONS. FOSSA'
VIA	DANTE	VIA	PERGINE
VIA	G. VERDI	VIA	PIAVE
VIA	G. ZANELLA	VIA	S.BENEDETTO
VIA	GARIBALDI	VIA	SANI
VIA	GIACOMINI	VIA	SARMAZZA
VIA	GNOGNI	VIA	TORRI DI CONFINE
VIA	GRISI	VIA	TRIESTE
VIA	VIA LUPIA	VIA	VIGNALE
VIA	M.TE GRAPPA	VIA	ZONA INDUSTRIALE
VIA	M.TE PASUBIO		
VIA	MALTROTTI		